a) persistenza delle cause che diedero luogo alla sospensione;

b) negligenza abituale o mancanza grave in servizio o contro la disciplina;

c) inosservanza del segreto imposto negli affari di servizio;

d) mancanza di riserva che leda l'interesse di privati;

e) mancanza contro l'onore;

f) condanna ad una pena eccedente i sei giorni di carcere.

Art. 17.

La censura può solo darsi per iscritto dal ministro o dal sotto segretario di Stato.

La sospensione fino a due mesi è pronunciata dal ministro; la sospensione a tempo maggiore o a tempo indeterminato parimenti è pronunciata dal ministro, ma l'impiegato sospeso deve essere entro un mese sottoposto al Consiglio di disciplina; in seguito al parere del Consiglio, il ministro delibera definitivamente sulla punizione da infliggere.

In caso urgente e grave, anche il direttore d'un ufficio può sospendere un suo impiegato, ma deve farne immediatamente rapporto al Ministero.

Art. 18.

La revocazione e la destituzione si fanno con decreto Reale, su parere del Consiglio di disciplina.

Nel caso di destituzione con la clausola della perdita del diritto alla pensione o alla indennità, deve essere consultata la Commissione speciale a norma dell'art. 183 lett. *d* del R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Del Consiglio superiore.

Art. 19.

Il ministro della pubblica istruzione è il presidente del Consiglio superiore di Antichità e Belle arti. Egli nomina tra i membri del Consiglio un vice presidente del Consiglio, il quale presiede le sezioni riunite del Consiglio e della Giunta, quando egli non intervenga alle adunanze.

Il vice presidente dura in carica tre anni: egli può essere riconfermato.

Art. 20.

Ogni sezione ha un vice presidente, scelto tra i membri di essa dal ministro della pubblica istruzione: il vice presidente del Consiglio è il vice presidente della sezione alla quale appartiene.

Art. 21.

In assenza del vice presidente, ogni sezione può delegare uno dei suoi membri, fra i presenti, a presiedere la seduta.

Art. 22.

I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 23.

Le elezioni dei tre consiglieri della sezione per l'arte contemporanea, che secondo l'art. 61 della legge spettano agli artisti italiani, sono indette almeno un mese innanzi il giorno fissato per la votazione.

Art. 24.

Sono elettori per il Consiglio superiore di Antichità e Belle arti gli artisti italiani compresi nelle categorie seguenti:

a) artisti, le opere dei quali figurano nelle gallerie dello Stato;

b) artisti accademici e professori di discipline artistiche nelle RR. Accademie ed Istituti di Belle arti;

c) pensionati artistici;

d) artisti ammessi ad esporre nelle Mostre di Belle arti nazionali ed internazionali;

e) autori di opere pubbliche per conto dello Stato in architettura, scultura e pittura;

f) insegnanti titolari e reggenti di disegno nelle Regie scuole ed Istituti tecnici e nelle RR. scuole normali del Regno;

g) licenziati dalle scuole delle RR. Accademie o dei RR. Istituti di Belle arti, architetti ed ingegneri civili, i quali, a giudizio del Consiglio dei professori dell'Istituto, abbiano dato prove pubbliche di esercitare l'architettura;

h) esercenti industria artistica, i quali, a giudizio del Consiglio dei professori di un Istituto artistico godano una rinomanza nell'arte per qualche loro opera speciale da potersi indicare come titolo individuale;

i) artisti che per avere eseguito opere originali in architettura, scultura e pittura, il detto Consiglio dei professori ritenga meritevoli di essere iscritti fra gli elettori.

Art. 25.

Il ministro dell'istruzione pubblica, ricevuti gli atti delle votazioni avvenuti nel Regno, dichiara il risultato complessivo di esse e propone al Re per la nomina a consiglieri effettivi e supplenti del Consiglio superiore di Antichità e Belle arti gli artisti designati dal maggior numero dei suffragi.

Art. 26.

La sezione del Consiglio per le Antichità dà parere, a richiesta del ministro, sulle questioni relative ai monumenti antichi, ai musei, agli scavi, agli acquisti di oggetti di antichità e in generale su tutto ciò che possa interessare la tutela e la conservazione del patrimonio archeologico della nazione.

Art. 27.

La sezione per l'arte medioevale e moderna dà parere, a richiesta del ministro, sulle questioni relative ai monumenti e musei medioevali, sulle gallerie, sui restauri e gli acquisti d'oggetti d'arte medioevale e moderna, e su tutto ciò che possa interessare il patrimonio artistico della nazione.

Art. 28.

La sezione dell'arte contemporanea dà parere, a richiesta del ministro, sugli Istituti di Belli arti e sulla Galleria nazionale di arte moderna, sul Pensionato artistico, sulle esposizioni d'arte contemporanea e in generale su tutto ciò che possa interessare l'incremento degli studi e della cultura artistica. Quanto alla R. calcografia, si osserveranno le norme dell'art. 28 della legge 11 luglio 1907, n. 502.

Art. 29.

Il ministro può richiedere quando lo creda opportuno che il Consiglio superiore deliberi secondo i casi a due o a tre sezioni riunite.

Sono riservati al Consiglio a tre sezioni riunite:

1° i pareri su proposte di leggi e di regolamenti, o su questioni d'indole generale o di varia competenza, o per l'insegnamento artistico;

2° i pareri sulle nomine senza concorsi ai posti di professori titolari degli Istituti di Belle arti;

3° i pareri sulle colpe dei professori degli Istituti di Belle arti, quando importino la sospensione per più di due mesi o pena maggiore.

Art. 30.

Il ministro, previo accordo col vice presidente, convoca il Consiglio e determina l'ordine del giorno da inviarsi a ciascun consigliere almeno otto giorni prima della convocazione.

Art. 31.

Ogni vice presidente di sezione cura la regolare distribuzione degli affari tra i consiglieri della propria sezione.

Art. 32.

La Giunta del Consiglio superiore è, come il Consiglio, ripartita in tre sezioni.

I membri della Giunta sono scelti dal ministro, tre da ciascuna sezione del Consiglio.

Essi durano in carica tre anni: e non possono essere confermati: possono bensì essere nuovamente nominati dopo un anno. La scadenza nei primi due anni è determinata dalla sorte, rinnovandosi di anno in anno un terzo della Giunta. Il sorteggio si farà separatamente per ciascuna delle sezioni.

Tre funzionari della direzione generale delle Antichità e delle Belle arti terranno l'ufficio di segretario, uno per ciascuna sezione.

Art. 33.

Il Consiglio superiore e la Giunta possono fare di loro iniziativa le proposte che stimano opportune. Degli argomenti però che intendono discutere di loro iniziativa, devono avvisare il ministro dieci giorni prima, affinchè questo possa raccogliere e fornire le opportune informazioni.

Art. 34.

Il Consiglio superiore è convocato dal ministro due volte l'anno, in primavera e in autunno. Può essere convocato straordinariamente ogni volta che il ministro lo reputi necessario.

Art. 35.

La Giunta è convocata dal ministro ogni due mesi, o anche più frequentemente ove se ne riconosca la necessità. Essa può essere convocata intiera o per sezioni.

Art. 36.

Il direttore generale delle Belle arti o chi ne fa le veci, può intervenire alle adunanze del Consiglio superiore o della Giunta: in ciascuna sezione può intervenire, per dare schiarimenti, il capo della divisione competente.

Art. 37.

Tutti i consiglieri residenti nella città ove si riunisce il Consiglio superiore e la Giunta, hanno diritto alla indennità di L. 10 per ogni giorno nel quale intervengono alle sedute.

Tutti quelli residenti fuori hanno diritto alla indennità di L. 20, oltre al rimborso delle spese di viaggio in 1ª classe, sui treni diretti.

Art. 38.

Per la validità delle deliberazioni delle sezioni occorre la presenza della metà più uno dei consiglieri.

Se il Consiglio delibera a sezioni riunite, o con due sezioni, la deliberazione è valida soltanto quando in ciascuna sezione sia presente la metà più uno dei consiglieri.

Disposizioni varie.

Art. 39.

Quando il ministro voglia incaricare di reggere una sopraintendenza persona estranea ai funzionari o ai professori di cui all'art. 29 della legge sul Consiglio superiore, sugli uffici e sul personale delle Antichità e Belle arti, deve sulla nomina di essa chiedere il parere del Consiglio superiore delle Antichità e Belle arti a tre sezioni riunite.

Art. 40.

Gli ispettori o gli architetti possono dal ministro essere destinati a risiedere normalmente, per ragioni di servizio, fuori della residenza della sopraintendenza da cui dipendono, ma non mai fuori dell' ambito territoriale della soprintendenza cui appartengono.

Art. 41.

I funzionari addetti alla Galleria nazionale d'Arte Moderna entrano a far parte del ruolo organico di cui alla tabella *A* della legge sul Consiglio superiore, sugli uffici e il personale delle Antichità e Belle Arti; essi prendono in ciascuna categoria il posto che loro spetta secondo l'anzianità di servizio.

Art. 42.

Le promozioni di classe nei vari gradi si fanno per anzianità. Esse possono essere negate solamente nel caso di demeriti riconosciuti dalla Commissione disciplinare di cui all'art. 11 di questo regolamento.

Art. 43.

Nell'assegnare agli straordinari, comandati, avventizi, operai-custodi, inservienti e scrivani i posti di ruolo a senso dell'art. 69 della legge sul Consiglio superiore, sugli uffici e il personale delle Antichità e Belle Arti, si terrà presente quanto alle relative precedenze, il criterio dell'anzianità del funzionario nel servizio governativo.

Art. 44.

Ogni direttore compila per l'Istituto o i servizi da lui dipendenti un regolamento interno, che dev'essere sottoposto all'esame e all'approvazione del ministro.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della pubblica istruzione
RAVA.

Il numero 614 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 luglio 1907, n. 474, che autorizza l'Amministrazione del tesoro a procedere alla estinzione dei titoli del Debito parmense 5 0[0 lordo, creato coi decreti sovrani 15-16 giugno 1827 (Parma), mediante rimborso alla pari del capitale nominale dei titoli medesimi, consistenti in

certificati nominativi	35	per la rendita annua di	L. 5,303 14
cartelle al portatore	46	id.	» 4,285 00
totale titoli	81	per la rendita annua di	L. 9,588 14

corrispondente ad un capitale nominale di L. 191,762 80

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le rendite del debito parmense, creato coi decreti Sovrani 15-16 giugno 1827, cessano col 23 settembre 1907, di essere dovute; ed il corrispondente capitale, in ragione di L. 100 per ogni 5 lire di rendita iscritta, è posto a disposizione degli aventi diritto.

Art. 2.

Per le rendite rappresentate da titoli al portatore, il rimborso del capitale è fatto a favore di chi li presenta; e si seguono le norme in vigore per il rimborso delle obbligazioni estratte dei titoli redimibili.

Per le iscrizioni nominative il rimborso si fa a favore dei rispettivi intestatari o dei loro aventi causa, previa esibizione dei relativi certificati di rendita e dei documenti richiesti dal regolamento sul Debito pubblico per il tramutamento delle rendite nominative in cartelle al portatore.

La semplice domanda tiene luogo dell'atto di consenso.

Art. 3.

Il capitale delle iscrizioni nominative per le quali, a tutto il 22 settembre 1907, non sia stata presentata regolare domanda di rimborso, sarà versato nella Cassa dei depositi e prestiti, formandosene altrettanti depositi al nome degli attuali intestatari e coi vincoli che si trovassero ora annotati sulle iscrizioni rispettive.

Per il rimborso delle dette somme depositate si procederà poi nel modo accennato al comma 2° del precedente art. 2°; e le domande relative, insieme coi certificati e coi documenti come sopra richiesti, saranno presentate alla Direzione generale del Debito pubblico, la quale promuoverà da quella della Cassa dei depositi e prestiti le disposizioni di pagamento.

Art. 4.

Il rimborso del capitale corrispondente alle iscrizioni nominative vincolate, non potrà essere fatto se non previa cancellazione dei vincoli, da giustificarsi nei modi stabiliti per le rendite del Debito pubblico.

Art. 5.

Al rimborso diretto del capitale delle dette iscrizioni ed al versamento delle somme da depositarsi nella Cassa dei depositi e prestiti, si procederà con mandati, che saranno emessi dalla Direzione generale del debito pubblico sul capitolo 150 del bilancio del tesoro per l'esercizio finanziario 1907-908.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 23 agosto 1907.

VITTORIO EMANUELE.

CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

1907

Ordinanza di Sanità Marittima — N. 10

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 3 dicembre 1903, alla quale è stata data piena ed intiera esecuzione nel Regno col R. decreto 5 maggio 1907, n. 193;

Ritenuta la necessità di uniformare e coordinare alle disposizioni della Convenzione anzidetta, le norme vigenti per la difesa del Regno contro l'importazione della peste bubbonica e del colera, e di riunirle in un testo unico;

Veduta la legge 22 dicembre 1888, n. 5819 (serie 3ª);

Decreta:

§ 1 — *Classificazioni delle navi provenienti da località infette di peste o di colera.*

Art. 1.

Le navi provenienti da porti infetti di peste bubbonica o di colera o da porti facenti parte di circoscrizioni dichiarate infette di peste bubbonica o di colera, agli effetti delle misure sanitarie cui debbono essere assoggettate per ottenere la libera pratica nei porti del Regno indicati nell'art. 22, sono distinte nelle seguenti categorie:

1° È considerata come *infetta* la nave che presenti all'arrivo uno o più casi di peste o di colera a bordo, o che abbia avuto uno o più casi di peste o di colera a bordo, da meno di *sette* giorni.

2° È considerata come *sospetta* la nave a bordo della quale, al momento della partenza o durante la traversata, si siano verificati uno o più casi di peste o di colera, ma sulla quale non si siano più avuti nuovi casi da non meno di sette giorni intieri dopo la morte o la guarigione dell'ultimo caso a bordo.

3° È considerata come *indenne* la nave proveniente da un porto infetto o compreso in circoscrizione infetta di peste o di colera che non abbia avuto a bordo alcun caso di una di tali malattie prima della partenza e durante la traversata, e non ne presenti nemmeno al momento dello arrivo.

Formano una speciale categoria, che implica l'applicazione di speciali misure, le navi *indenni* provenienti da località colpite da peste, a bordo delle quali sia stata riconosciuta la esistenza di una epizoozia pestosa di topi.

§ 2 — *Misure da applicarsi alle navi provenienti da località infette di peste.*

Art. 2.

Le navi *infette* provenienti da località contaminate di peste dopo assunto il costituto di rigore, prima di essere ammesse a libera pratica sono sottoposte alle seguenti misure:

1° visita medica delle persone esistenti a bordo;

2° sbarco nel più breve tempo possibile degli ammalati di peste e ricovero di essi in un locale di isolamento per malattie infettive;

3° *osservazione sanitaria* (v. art. 11) per la durata di giorni *cinque*, computabili dalla data dell'arrivo, delle persone sane esistenti a bordo: ovvero, se la osservazione non possa agevolmente effettuarsi, *sorveglianza sanitaria* (v. art. 11) per la durata di giorni *dieci*, computabili come sopra, di dette persone;

4° disinfezione degli oggetti d'uso personale e domestico, della biancheria e degli effetti dei passeggieri e dell'equipaggio, i quali tutti non siano perfettamente puliti, e di tutti gli altri oggetti mobili, che per gli ambienti in cui si trovavano o per altre circostanze rilevate a bordo siano da ritenersi infetti o sospetti di infezione, a giudizio del medico di porto;

5° disinfezione di tutte le parti e degli ambienti della nave ove hanno soggiornato i colpiti di peste o che per altre circostanze rilevate a bordo siano da ritenersi infette o sospette di infezione, a giudizio del medico di porto;

6° distruzione dei topi a bordo della nave, da effettuarsi colle norme indicate nell'art. 7.

È in facoltà del Ministero dell'interno di disporre, nel caso di epidemia di peste a bordo della nave o di altre circostanze aggravanti, che tutte le operazioni anzidette, anzichè nel porto di approdo, debbano farsi in una delle stazioni sanitarie del Regno.

Art. 3.

Le navi *sospette*, prima di essere ammesse a libera pratica nel Regno e subito dopo assunto il costituto di rigore, sono sottoposte alle seguenti misure:

1° visita medica di tutte le persone esistenti a bordo;

2° *sorveglianza sanitaria* (v. art. 11) delle persone stesse per la durata di giorni cinque, computabili dalla data dell'arrivo della nave;

3° disinfezione degli oggetti, effetti, e biancherie indicati al n. 4 del precedente art. 2, ed entro i limiti ivi determinati;

4° disinfezioni delle parti e degli ambienti della nave, indicati nel n. 5 del precedente art. 2;

5° distruzione dei topi a bordo, da effettuarsi colle norme indicate nell'art. 7.

I soli passeggieri riconosciuti sani potranno, in assenza di circostanze aggravanti, essere ammessi allo sbarco anche prima del compimento delle operazioni indicate nei numeri 4 e 5 del presente articolo.

È in facoltà del Ministero dell'interno, in caso di concorso di circostanze aggravanti, di disporre che tutte le operazioni anzidette anzichè nel porto di approdo debbano farsi in una delle stazioni sanitarie del Regno.

Art. 4

Le navi *indenni*, prima di essere ammesse a libera pratica nel Regno, subito dopo assunti il costituto di rigore e la dichiarazione giurata del medico di bordo, od, in mancanza, del capitano, che nessun caso di peste fu constatato a bordo durante la traversata, sono sottoposte alle misure seguenti:

1° visita medica delle persone esistenti a bordo;

2° disinfezione degli oggetti di uso personale e domestico, delle biancherie e degli effetti dei passeggeri e dell'equipaggio, i quali tutti non siano perfettamente puliti;

3° distruzione dei topi a bordo da effettuarsi colle norme indicate nell'art. 7, nei soli casi di insolita moria di topi constatata durante la traversata o all'arrivo: ovvero di eccessiva quantità di topi a bordo; ovvero di altre circostanze aggravanti, a giudizio del medico di porto;

4° *sorveglianza sanitaria* (v. art. 11) delle persone esistenti a bordo, per la durata di giorni cinque, computabili dalla data della partenza dal porto infetto di peste.

I passeggieri riconosciuti sani potranno, in assenza di circostanze aggravanti, essere ammessi allo sbarco, dopo compiute le operazioni indicate ai numeri 1, 2.

Nelle navi *indenni* provviste di medico e di stufa di disinfezione la visita medica sarà, di regola, limitata ai passeggieri di 3ª classe ed all'equipaggio: tranne il caso di circostanze aggravanti che, a giudizio del medico di porto, rendano indispensabile l'applicazione integrale della visita stessa.

Art. 5.

Le navi *indenni*, a bordo delle quali sia stata accertata durante la traversata o all'arrivo, la esistenza di topi riconosciuti affetti da peste in base ad esame batteriologico, oltre che alle misure indicate ai numeri 1° e 2° del presente art. 4 debbono anche essere sottoposte;

1° alla distruzione dei topi a bordo, da effettuarsi nel più breve termine possibile, nei modi previsti dall'articolo 7;

2° alla disinfezione di tutte le parti della nave e degli oggetti ed effetti che previa ispezione, siano da ritenersi infetti o sospetti, a giudizio del medico di porto.

Inoltre i passeggieri e l'equipaggio saranno sottoposti a *sorveglianza sanitaria* (v. art. 11) per la durata di giorni cinque, computabili dalla data dell'arrivo della nave.

In assenza di circostanze aggravanti, i passeggieri riconosciuti sani, potranno essere ammessi allo sbarco, anche in pendenza dell'esame batteriologico anzidetto.

Non sono applicabili alle navi, che si trovino nelle condizioni previste dal presente articolo, le agevolazioni indicate nell'ultimo capoverso del precedente articolo 4; salvo quanto è disposto nell'articolo 14.

Art. 6.

Per tutte le navi provenienti da località infette di peste, dovranno osservarsi, indistintamente, le seguenti misure, tanto prima che dopo la ammissione a libera pratica:

1° dal momento dell'ancoraggio od ormeggio fino al momento della partenza, le catene delle ancore e le gomene di sicurezza dovranno tenersi costantemente munite di apparecchi atti ad impedire il passaggio dei topi (ad esempio cespugli spinosi, imbuti a larga apertura ecc.);

2° non potranno collocarsi ponti di comunicazione fra la nave e la banchina se non per il tempo strettamente necessario allo sbarco dei passeggieri e delle merci: quando questo sia compiuto, od interrotto, la nave dovrà essere tenuta discosta dalla banchina per una distanza da destinarsi dall'autorità portuale, e che non potrà essere minore di metri cinque;

3° i cadaveri dei topi trovati a bordo dovranno essere bruciati;

4° la spazzatura proveniente dalla ripulitura delle stive dovrà essere accuratamente raccolta e bruciata ovvero disinfettata.

Alla esecuzione delle misure indicate nei numeri 1°, 2° e 4° del presente articolo dovrà vigilare, oltre l'autorità portuale, il medico di porto, che ne sarà in particolar modo responsabile.

Art. 7.

La distruzione dei topi a bordo delle navi, nei casi previsti dai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5 è fatta, nei porti, che ne sono provvisti, coll'impiego degli apparecchi Clayton (v. all. *A*). Negli altri porti non ancora provvisti degli apparecchi stessi, e fino a quando non ne siano essi pure dotati, l'operazione anzidetta sarà effettuata coll'impiego dell'anidride solforosa liquefatta.

La distruzione dei topi deve essere sempre compiuta nel termine più breve, e, in ogni caso, nel tempo massimo di 48 ore per le navi indicate negli articoli 2, 3 e 5, e di 24 ore per le navi indicate nell'articolo 4.

Sempre che sia possibile per le condizioni della nave o del carico, la operazione deve effettuarsi prima dello scarico delle merci: altrimenti deve farsi non appena ultimato lo scarico. Per le navi in zavorra, essa deve farsi sempre prima che cominci qualsiasi operazione di carico.

Spetta al medico di porto di sorvegliare l'andamento dell'operazione, di controllare i risultati e di vigilare alla distruzione dei cadaveri dei topi.

Un certificato dell'operazione eseguita, nel quale deve essere fatta menzione dei motivi che l'hanno determinata, sarà rilasciato dal medico di porto, senza spesa, al capitano della nave, o all'armatore o al suo rappresentante, i quali ne facciano richiesta.

Potranno essere dispensate dalla operazione, nel porto di approdo nel Regno, le navi munite di medico e di stufa di disinfezione, le quali, possedendo a bordo un apparecchio Clayton o di altro tipo consimile o corrispondente, riconosciuto per decisione del Ministero dell'interno o per speciali accordi internazionali, efficaci per la distruzione dei topi, abbiano col mezzo di tale apparecchio proceduto alla distruzione anzidetta, durante la traversata, nelle 24 ore precedenti all'arrivo.

La riuscita dell'operazione sarà controllata all'approdo, dal medico di porto, il quale potrà anche richiederne la rinnovazione o collo stesso apparecchio di bordo, o, se questo risulti insufficiente, col concorso dei mezzi di cui dispone il servizio sanitario del porto

Del pari, le navi provviste di un apparecchio Clayton installato a bordo o di un apparecchio di altro tipo consimile, riconosciuto da decisione del Ministero dell'interno o da speciali accordi inter-

nazionali, efficace per la distruzione dei topi, potranno essere autorizzate a valersi di tale apparecchio per la operazione anzidetta, da effettuarsi nel porto di approdo, giusta gli articoli 2, 3, 4 e 5, semprechè l'operazione segua sotto la sorveglianza diretta e col controllo del medico di porto, che dovrà riconoscerne la efficacia, e provvederà, occorrendo, al integrarla.

§ 3 — *Misure da applicarsi alle navi provenienti da località infette di colera.*

Art. 8.

Le navi *infette*, prima di essere ammesse a libera pratica nel Regno e subito dopo assunto il costituto di rigore, sono sottoposte alle seguenti misure:

1° visita medica delle persone esistenti a bordo;

2° sbarco nel più breve termine e con le necessarie cautele, degli infermi di colera e ricovero di essi in un locale d'isolamento per malattie infettive;

3° *osservazione sanitaria* per la durata di cinque giorni computabili dalla data dell'arrivo delle persone sane esistenti a bordo, nei modi e termini previsti dall'art. 11;

4° disinfezione degli oggetti d'uso personale e domestico, delle biancherie, degli effetti dei passeggieri e dell'equipaggio, i quali tutti non siano perfettamente puliti, e di tutti quegli altri oggetti mobili, che, per gli ambienti in cui si trovano o per altre circostanze rilevate a bordo, siano da ritenersi infetti o sospetti di infezione, a giudizio del medico di porto;

5° disinfezioni di tutte le parti e gli ambienti della nave, ove hanno soggiornato i colpiti di colera, o che per altre circostanze rilevate a bordo siano da ritenersi infette o sospette di infezione, a giudizio del medico di porto;

6° evacuazione delle acque di sentina, previa disinfezione;

7° sostituzione dell'acqua potabile esistente a bordo con altra acqua potabile di buona qualità;

8° divieto di scaricare nelle acque del porto le dejezioni ed i materiali escrementizii di ogni specie, se non previa disinfezione completa.

È in facoltà del Ministero dell'interno di ordinare, nel caso di epidemia di colera a bordo, o di altre circostanze aggravanti, che le operazioni anzidette, anzichè nel porto d'approdo, debbono farsi in una delle stazioni sanitarie del Regno.

Art. 9.

Le navi *sospette*, prima di essere ammesse a libera pratica nel Regno e subito dopo assunto il costituto di rigore, sono sottoposte alle seguenti misure;

1° visita medica delle persone esistenti a bordo;

2° *sorveglianza sanitaria* (v. art. 11) delle persone stesse, per la durata di giorni cinque computabili dalla data dell'arrivo;

3° disinfezione degli oggetti ed effetti indicati al n. 4 del precedente art. 8;

4° disinfezioni delle parti ed ambienti della nave indicati al n. 5 del precedente art. 8;

5° evacuazione delle acque di sentina, previa disinfezione;

6° sostituzione dell'acqua potabile esistente a bordo con altra acqua potabile di buona qualità.

I soli passeggieri riconosciuti sani potranno, in assenza di circostanze aggravanti, essere ammessi allo sbarco, anche prima del compimento delle operazioni indicate ai numeri 4°, 5° e 6°.

È in facoltà del Ministero dell'interno, nel caso di concorso di circostanze aggravanti, di disporre che tutte le operazioni anzidette, anzichè nel porto di approdo, debbano farsi in una delle stazioni sanitarie del Regno.

Art. 10.

Le navi *indenni*, prima di essere ammesse a libera pratica nel Regno, subito dopo assunto il costituto di rigore e la dichiarazione giurata del medico di bordo, o, in mancanza, del capitano, che nessun caso di colera fu constatato a bordo durante la traversata, sono sottoposte alle misure seguenti:

1° visita medica delle persone esistenti a bordo;

2° disinfezione degli oggetti di uso personale e domestico, delle biancherie e degli effetti dei passeggieri e dell'equipaggio, i quali tutti non siano perfettamente puliti;

3° evacuazione delle acque di sentina, previa disinfezione;

4° *sorveglianza sanitaria* (v. art. 11) delle persone esistenti a bordo, per la durata di giorni *cinque* dalla data della partenza dal porto infetto di colera.

I passeggieri riconosciuti sani, potranno, in assenza di circostanze aggravanti, essere ammessi allo sbarco dopo compiute le operazioni indicate ai nn. 1° e 2°.

Nelle navi *indenni*, provviste di medico e di stufa di disinfezione, la visita medica sarà di regola limitata ai passeggieri di 3ª classe ed all'equipaggio: tranne il caso di circostanze aggravanti, che, a giudizio del medico di porto, rendano indispensabile l'applicazione integrale della visita stessa.

§ 4 — *Misure comuni alle provenienze da località infette di peste e di colera.*

Art. 11.

La *osservazione* sanitaria, alla quale debbono sottoporsi i passeggieri e l'equipaggio delle navi, nei casi previsti dagli articoli 2 e 8, consiste nell'isolamento delle persone stesse o a bordo della stessa nave, o sopra altra nave, o in una stazione sanitaria, o in altro apposito locale di isolamento a terra.

La *sorveglianza* sanitaria prevista dagli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, si esercita come segue:

Le persone che debbono esservi sottoposte, dopo che alla nave è stata concessa la libera pratica, sono ammesse a sbarcare, e, a cura del prefetto o dell'ufficio da esso delegato, debbono essere munite di foglio di riconoscimento secondo il modulo annesso alla presente (v. allegato *B*), ed in pari tempo segnalate telegraficamente ai sindaci dei Comuni ove sono dirette, per esservi quivi sottoposte a vigilanza sulle loro condizioni di salute durante il periodo di tempo determinato negli articoli anzidetti.

La vigilanza non potrà mai consistere in misure di isolamento e sequestro, ma unicamente in una visita medica giornaliera e nella segnalazione della persona, se questa si allontani prima del decorso del termine, al sindaco del Comune di nuova destinazione, nel proseguimento della vigilanza stessa, fino al compimento del termine predetto.

Art. 12.

Anche dopo l'ammissione a libera pratica delle navi provenienti da località infette di peste o di colera, lo sbarco dell'equipaggio non sarà, di regola, permesso, tranne che per ragioni di servizio, durante un periodo di cinque giorni decorribili dall'arrivo della nave nel porto.

Il capitano della nave è obbligato a denunziare, in ogni caso, all'autorità portuale, ogni componente dell'equipaggio che sbarchi definitivamente, indicandone il recapito.

Art. 13.

Oltre le misure stabilite nei precedenti articoli, potranno adottarsi misure speciali, da stabilirsi nei singoli casi, per quelle navi provenienti da località infette di peste e di colera, che abbiano a bordo grandi agglomerazioni di persone in condizioni non soddisfacenti di nettezza; o che si trovino in condioni igieniche non buone: ovvero, che prima della partenza dallo scalo infetto non siano state, ivi, sottoposte alle misure prescritte, secondo il luogo di provenienza, dagli articoli 2, 4 e 46 della Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 3 dicembre 1903.

Art. 14.

Le navi indenni, provenienti da località infette di peste o di colera, munite di stufa di disinfezione, e, se provenienti da località

infetto di peste, anche di uno degli apparecchi per la distruzione dei topi previsti dall'art. 7, sono dispensate dalle visite, disinfezioni e distruzione di topi prescritte dalla presente ordinanza, ed ammesso subito a pratica, quando vi sia imbarcato un medico fiduciario, governativo, all'uopo delegato dal Ministero dell'interno, al quale sia affidata la direzione del servizio sanitario di bordo ed il quale attesti sotto giuramento:

a) che, nè prima della partenza, nè durante la traversata si sono avuti a bordo casi accertati o sospetti di peste o di colera;

b) che tutte le visite alle persone, e la disinfezione di oggetti ed ambienti, prescritte dalla presente ordinanza, sono state da lui eseguite con esito favorevole nelle 24 ore precedenti all'arrivo;

c) che nelle 24 ore precedenti all'arrivo è stata effettuata coll'apparecchio di bordo, la distruzione dei topi con esito soddisfacente, nel caso previsto dall'art. 4, n. 3 della presente ordinanza.

È in facoltà del Ministero dell'interno di concedere alle Società di navigazione, che ne facciano richiesta, ed a loro spese, l'imbarco dei medici fiduciarî governativi sulle navi che riuniscano i suesposti requisiti.

Art. 15.

Salvo, sempre, il caso previsto dall'art. 5, saranno esenti dalle misure, stabilite negli articoli precedenti le navi che, pure avendo toccato porti infetti di peste o di colera vi siano mantenute in stretta contumacia.

Si riterrà che abbiano tenuta stretta contumacia le navi sulle quali:

a) non si siano imbarcati nè passeggieri, nè merci di qualsiasi natura, eccezione fatta di quanto è disposto al comma *c*);

b) l'equipaggio e i passeggieri di altra provenienza, già a bordo, si siano astenuti dallo scendere a terra, e non abbiano in alcun modo avuta comunicazione col detto porto;

c) siano stati imbarcati in contumacia soltanto i viveri, il carbone e l'acqua potabile occorrenti pei bisogni del viaggio, e la sola corrispondenza postale (esclusi i pacchi ed i campioni), involta in sacchi incatramati;

d) in detto porto non siano stati gettati ponti di comunicazione con la banchina, e le gomene di sicurezza e le catene delle ancore vi siano state munite di mezzi idonei ad impedire l'immigrazione dei topi.

Salvo altri e maggiori accertamenti, se necessari, le condizioni, di cui alle lettere *a*), *b*), *d*), debbono risultare da dichiarazione del medico, quando si trovi a bordo; altrimenti da annotazione sul giornale nautico fatta dal capitano.

Art. 16.

Le navi provenienti da località infette di peste o di colera, che non intendono di sottoporsi alle misure prescritte dalla presente ordinanza per il conseguimento della libera pratica, saranno libere di riprendere il mare.

Tali navi potranno essere autorizzate dal prefetto a sbarcare merci non comprese fra quelle indicate nell'art. 18 purchè:

a) la nave, l'equipaggio ed i passeggieri si mantengano in stretta contumacia;

b) se la nave provenga da località infette di peste, siano dati ragguagli completi soddisfacenti, intorno all'esistenza o meno di una mortalità anormale dei topi a bordo, e siano adottate le misure prescritte nell'art. 6, n. 1, per impedire la emigrazione dei topi di bordo;

c) se la nave provenga da località infette di colera, sia provveduto alla evacuazione delle acque di sentina, previa disinfezione, o alla sostituzione dell'acqua potabile esistente a bordo con altra acqua di buona qualità.

Da detto navi potranno anche essere ammessi a sbarcare i passeggieri che ne facciano domanda, sempre che lo sbarco sia autorizzato dal prefetto, ed i passeggieri si assoggettino alle speciali misure sanitarie, che dal prefetto saranno stabilite in ciascun caso.

Art. 17.

Ai passeggieri ammessi a sbarcare da navi infette di peste o di colera, dopo l'ammissione della nave a libera pratica, sarà rilasciato senza spesa, a cura del medico di porto, sempre che ne facciano richiesta, un certificato indicante la data del loro arrivo e le misure sanitarie alle quali essi ed i loro bagagli siano stati sottoposti.

Art. 18.

È proibita l'importazione delle seguenti merci, comunque condizionate, ed anche se contenute in pacchi postali, provenienti da circoscrizioni infette di peste o di colera:

a) effetti d'uso personale e domestico non nuovi (biancherie usate, vesti usate, effetti letterecci, ecc.) ad eccezione di quelli trasportati come bagaglio, o in conseguenza di cambiamento di domicilio;

b) stracci, pacchi usati, tappeti e ricami pure usati. Sono però ammessi gli stracci provenienti da località infette di colera quando siano stati compressi idraulicamente, in balle cerchiate di metallo, e importati come mercanzie in grosse partite.

Non sono compresi fra gli stracci, nè possono quindi essere respinti, i residui nuovi di stoffa o di filati provenienti dagli stabilimenti industriali di produzione, nè le lane artificiali nuove nè i ritagli nuovi di carta.

Gli effetti d'uso personale e domestico trasportati come bagaglio o in conseguenza di cambiamento di domicilio, non saranno sottoposti a disinfezione se non nel caso che per circostanze rilevate a bordo siano da ritenersi infetti o sospetti di infezione a giudizio del medico di porto.

Le merci non comprese nelle categorie sopra indicate e trasportate per via di mare alla rinfusa, senza imballaggio, o con imballaggi difettosi, le quali durante la traversata siano state a contatto con topi riconosciuti pestosi, saranno disinfettate. Se la disinfezione non ne sia possibile, esse saranno tenute in deposito, in una località isolata del porto, o su chiatte, per una durata non eccedente le due settimane, dalla data dello sbarco. Ciò senza pregiudizio delle misure applicabili alla nave, che le ha trasportate, a sensi della presente ordinanza.

Art. 19.

Le merci indicate nel precedente art. 18, che debbono solamente transitare pel Regno con destinazione ad altro Stato, possono essere ammesse allo sbarco ed al trasporto in transito, se gli imballaggi di esse siano in ottimo stato ed in condizioni tali da non ammettere manipolazioni lungo il percorso, ed il trasporto venga fatto con le garanzie del transito doganale.

Art. 20.

La corrispondenza postale (esclusi i pacchi) non è sottoposta a disinfezione, nè ad alcuna altra misura restrittiva.

Art. 21.

Le misure previste dalla presente ordinanza, eccezione fatta per il caso contemplato nell'art. 5, non saranno applicate alle navi provenienti da una circoscrizione infetta, quando risulti che esse l'abbiano lasciata cinque giorni almeno avanti la constatazione del primo caso di peste o di colera.

Art. 22.

Le operazioni tutte prescritte dalla presente ordinanza debbono, di regola, compiersi nel primo porto di approdo nel Regno, dove la nave proveniente da località infetta prenda libera pratica. Esse non saranno ripetute negli approdi successivi, ferme restando anche per questi ultimi, il disposto dei precedenti articoli 6, 11

e 12, tranne che nel caso di circostanze aggravanti verificatisi nella traversata da un porto all'altro del Regno.

Non sarà proceduto all'attuazione delle operazioni anzidette nemmeno nel primo porto di approdo nel Regno, quando, per dichiarazione ufficiale, risulti che le operazioni stesse siano già state effettuate con risultato soddisfacente in altro porto di Stato estero, col quale sia in vigore un accordo speciale per il riconoscimento reciproco di efficacia delle misure sanitarie applicate alle navi provenienti da località infette di peste o di colera; e non siansi verificate circostanze aggravanti durante la traversata da detto porto estero, fino all'approdo nel Regno.

Art. 23.

Le operazioni sanitarie previste nella presente ordinanza debbono compiersi esclusivamente nei porti di Genova, Livorno, Napoli, Brindisi e Venezia, pel continente; e nei porti di Palermo, Messina e Catania per la Sicilia.

Art. 24.

Le precedenti ordinanze di sanità marittima 23 febbraio 1902, n. 5, e 27 luglio 1902, n. 14, sono abrogate e sostituite dalla presente.

I prefetti, le capitanerie ed uffici di porto, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, che andrà in vigore subito dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, il 1° settembre 1907.

Il ministro
GIOLITTI.

Allegato **A.**

Elenco dei porti del Regno già provveduti di apparecchi « Clayton » per la distruzione dei topi, o nei quali gli apparecchi stessi sono in via di installazione.

Napoli (2 apparecchi).
Genova (2 apparecchi).
Messina (1 apparecchio)
Brindisi (1 apparecchio).
Venezia (1 apparecchio).
Asinara - stazione sanitaria - (1 apparecchio).

Allegato **B.**

MODULO di foglio di riconoscimento per la sorveglianza sanitaria delle persone, che sbarcano dalle navi provenienti da località infette di peste e di colera.

(Recto)

N. . . . . .

Porto di . . . .

—

Rilasciato il foglio di riconoscimento corrispondente al signor . . . .
. . . .
sbarcato dalla nave . . . .
proveniente da . . . .
e che deve perciò essere sottoposto a vigilanza per giorni . . . . . . da oggi.

Il detto signore è stato segnalato telegraficamente al sindaco di . . . .
ove ha dichiarato di trasferirsi.

. . . .

li . . . .

. . . .

MINISTERO DELL'INTERNO — Sanità Pubblica

MINISTERO DELL'INTERNO

Foglio di riconoscimento

Porto di . . . .

N. . . . . .

Il signor . . . . oriundo di . . . .
e residente a . . . . è sbarcato dalla nave . . . .
proveniente da . . . . (1) dichiarando di trasferirsi a . . . .

Il detto signore dovendo essere sottoposto a vigilanza sanitaria per la durata di giorni . . . . dalla data del presente, a termini dell'ordinanza di sanità marittima . . . . giugno 1907, n. . . . . ha obbligo di presentarsi al sindaco o all'ufficiale sanitario del Comune di destinazione, entro 24 ore dall'arrivo, e così in ciascuno dei Comuni ove abbia successivamente a trasferirsi, fino a compimento dei giorni . . . .

Chi contravviene a tale obbligo sarà denunziato all'autorità giudiziaria per l'applicazione delle penalità comminate dall'art. 50 della legge sulla tutela dell'igiene e sanità pubblica 22 dicembre 1888, n. 5849 (serie 3ª).

Rilasciato a . . . . li . . . . 190 . .

(2) . . . .
. . . .

Bollo d'ufficio

(1) Ultimo porto infetto di peste e di colera da cui proviene la nave.
(2) Firma del funzionario che rilascia il foglio di riconoscimento.

(Verso)

Art. 50 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849 (serie 3ª) modificato colla legge 25 febbraio 1904, n. 57.

Chiunque contravviene agli ordini pubblicati dall'autorità competente per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell'uomo, è punito con la pena pecuniaria estensibile a L. 500 e col carcere da uno a sei mesi.

ACCORDO SPECIALE in data 10 dicembre 1906, tra l'Amministrazione francese e quella italiana pel riconoscimento reciproco di efficacia delle misure sanitarie applicate alle navi provenienti da località infette di peste o di colera (art. 22 dell'Ordinanza di sanità marittima, n. 10, del 1° settembre 1907).

Les soussignés ont, au nom de leurs Administrations respectives, arrêté d'un commun accord les articles ci-après, en vue de l'application, dans les ports français et italiens, de certaines dispositions de la Convention sanitaire internationale signée à Paris le 3 décembre 1903.

Art. 1.

Les Administrations sanitaires française et italienne, s'inspirant des principes généraux fixés par la Convention sanitaire internationale de Paris de 1903, et spécialement des articles 29 et 32 de la dite Convention, s'engagent reciproquement à faire tous leurs efforts pour prévenir l'invasion en Europe des maladies pestilentielles (choléra, fièvre jaune, peste) et, dans ce but, à prendre à l'égard des navires de toute nation, venant d'une provenance contaminée, des mesures de désinfection et autres mesures sanitaires reconnues comme nécessaires.

Art. 2.

Chacune des deux Administrations indiquera à l'autre Administration les ports de son pays dotés des moyens d'action nécessaires pour assurer la sérieuse application de ces mesures; elle indiquera de façon précise pour chacun de ces ports la composition numérique et les garanties de compétence scientifique du personnel, la nature des appareils et procédés en usage, et donnera tous détails techniques indispensables pour apprécier l'efficacité des opérations sanitaires effectuées.

La liste des ports reconnus par les deux Administrations comme dotés actuellement de moyens d'action suffisants, sera annexée au présent arrangement; elle pourra être modifiée dans les mêmes conditions par des annexes ultérieures.

Art. 3.

En attendant la constitution du bureau international prévu par l'art. 181 de la Convention de 1903, et dont l'une des fonctions essentielles doit être de réunir toutes les informations permettant aux gouvernements des divers pays de décider d'une façon uniforme quelles régions doivent être ou cesser d'être considérées comme contaminées, chacune des deux Administrations s'engage à notifier à l'autre, directement et par les voies les plus rapides, les régions que, d'après les informations recueillies, elle a résolu de considérer comme étant devenues ou comme ayant cessé d'être contaminées, et elle lui comuniquera les motifs qui ont déterminé cette décision.

Art. 4.

Sur tout les points où les règlement sanitaires intérieurs des deux pays formuleront, à l'égard des navires venant de provenance contaminé, les mêmes prescriptions, chaque Administration s'engage à ne pas imposer des mesures de désinfection ou autres mesures sanitaires à tout navire qui, ayant touché antérieurement un port de l'autre pays visé a l'article 11, y aura été punis à ces mêmes mesures, sous la réserve que, dans la travesée de l'un à l'autre port, aucun incident sanitaire nouveau ne se serait produit.

Sera considéré notamment comme incident sanitaire, dans le sens visé au paragraphe precédent, le fait, pour un tel navire d'avoir, au cours de la dite traversée, fait escale dans un port contaminé, a moins qu'il ne puisse justifier l'avoir fait dans les conditions particulières prévues au § 2 de l'article 32 de la Convention de 1903.

Art. 5.

Chacune des deux Administrations s'engage à faire exécuter dans les ports, par les agents de son service sanitaire ou sous leur contrôle immédiat et vigilant, les mesure prescrites.

Chaque Administration déterminera, en ce qui la concerne et conformément à la législation sanitaire de son pays, les méthodes et appareils de désinfection et de dératisation qu'elle juge efficaces.

Si l'une des deux Administrations croit avoir des raisons de mettre en doute l'efficacité d'appareils ou procédés admise cependant par l'autre Administration, elle adressera à celle-ci un rapport où les raisons seront éxposées. Dans le cas où, après un échange de vues, elle ne pourraient pas aboutir sur ce point à des conclusions concordantes, les deux Administrations prennent l'engagement de s'en remettre à l'arbitrage d'une Commission scientifique mixte composée d'une même nombre de délégués choisis par chacune d'elles; cette Commission désignera, comme son president, la personnalité qui, par sa compétence, lui paraîtra le plus digne de remplir cette fonction.

Les dispositions prévues au paragraphe précédent ne sauraient avoir un caractère suspensif.

Art. 6.

Conformément à l'article 29 de la Convention de 1903, les deux Administrations s'engagent à tenir compte, pour l'application de leurs mesures sanitaires, de la présence à bord des navire d'un médecin, d'appareils de désinfection et, en ce qui concerne la peste, d'appareils de dératisation, sous la réserve que les appareils de l'une et de l'autre catégorie auront été au préalable reconnus efficaces dans les conditions prévues à l'article précédent.

En particulier, lorsque chacune des deux Administrations aura respectivement décidé, par son règlement sanitaire intérieur, de dispenser de la visite médicale et d'autres mesures les navires indemnes ayant à bord des médecins spécialement qualifiés par lui à cet effet, cette dispense sera acquise au dit navire dans l'ensemble des ports des deux pays visés à l'article 2.

Chaque Administration notifiera sans retard à l'autre Administration les noms des médecins auxquels elle aura donné ou retiré cette qualification spéciale.

Dès aujourd'hui, chaque Administration s'engage à accorder la libre pratique à tout navire indemne provenant d'une région contaminée et sauf les cas prévus à l' article 26 de la Convention de Paris du 3 décembre 1903, si ce navire est muni d'un appareil de désinfection et, en ce qui concerne la peste, d'un appareil de dératisation dans les conditions formulées au premier paragraphe du présent article, et s'il a à bord un médecin spécialement qualifié par l'un des deux Etats contractants, pourvu que ce médecin déclare, sous la foi du serment, que toutes les mesures qui auraient été appliqueés au navire à son arrivée au port ont été prescrites par lui en cours de route et executées sous sa surveillance immédiate avec succès, dans les 24 heures avant l'arrivée.

Art. 7.

L'autorité sanitaire de chacun des deux pays se réserve le droit d'apprécier dans chaque cas particulier s'il lui apparait comme nécessaire ou de prendre dans un de ses ports des mesures non prises dans un port de l'autre partie antérieurement touché par le navire, ou de compléter ou de recommencer les mesures qu'elle juge y avoir été prises de façon insuffisante; toutefois, elle s'engage, dans chacun de ces cas exceptionnels, à informer immédiatement l' autre partie contractante des mesures qu' elle vient d' ordonner et des raisons de fait qui ont déterminé cette décision.

De même, relativement à l'application de l'art. 6, elle se réserve le droit d'apprécier si les opérations effectuées en cours de route

présentent des garanties suffisantes et, dans le cas contraire, d'en exiger le renouvellement partiel ou total. Toutefois, si l'Administration française prend une telle mesure à l'égard d'un navire italien, elle en devra dans chaque cas particulier informer immédiatement l'Administration italienne et lui faire connaître les raisons de fait qui ont déterminé cette décision, et la même obligation est imposée à l'Administration italienne à l'égard d'un navire français.

Art 8.

Chaque année avant le 1er mars, les deux Administrations se communiqueront réciproquement un rapport sur l'application du présent arrangement dans leurs ports respectifs durant le cours de l'année précédente.

Art. 9.

Le présent arrangement sera mis à exécution dans chaque port intéressé sitôt que le dit port aura été agréé par les deux Administrations conformément à l'article 11; la liste de ces ports, ainsi que le texte du présent arrangement, seront insérés au « Journal officiel » de chacun des deux pays.

Art. 10.

Le présent arrangement pourra, par chacune des deux Administrations, être dénoncé à la fin de chaque année, sous réserve qu'un avis de dénonciation soit transmis à l'autre Administration au moins trois mois à l'avance.

Fait a Rome, en double exemplaire, le 10 décembre 1906.

ROCCO SANTOLIQUIDO.
MIRMAN.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1a *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 3.75 0[0, cioè: nn. 466,302, 466,303, 466,304, 466,305, 466,306 e 466,307 d'inscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 187.50-175 caduna i primi cinque e per L. 37.50-35 il sesto, intestati a *Ponle* Maria fu Luigi, nubile, domiciliata in Alassio (Genova), furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a *Ponte* Maria, ecc., come sopra, vera proprietaria delle rendite stesse.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 7 settembre 1907.

Per il direttore generale
ZULIANI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2a *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 413,335 d'inscrizione per L. 1177.50 - 1099, (già numero 1,345,716 del consolidato 5 0[0) e n. 485,178 d' iscrizione per L 375 - 350 (già n. 1,390,645 del consolidato 5 0[0) al nome di Patella *Celestina* fu Filippo, nubile, domiciliata in Napoli, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Patella *Maria-Celeste* fu Filippo, ecc., vera proprietaria delle rendite stesse.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 7 settembre 1907.

Per il direttore generale
ZULIANI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2a *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 468,777 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 622.50 - 581, al nome di Gomez Paloma Giuseppe e Raffaele fu *Eduardo*, minori, sotto la patria potestà della madre Moles Irene fu Giuseppe, ora moglie di Tufarelli Giovanni, domiciliati in Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Gomez Paloma Giuseppe e Raffaele fu *Filippo Eduardo*, minori, ecc. (come sopra), veri proprietari della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 7 settembre 1907.

Per il direttore generale
ZULIANI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (3a *pubblicazione*).

Il signor Meli Lupi Bonifazio fu Diofebo ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 251 ordinale, statagli rilasciata dalla succursale della Banca d'Italia di Parma, in data 13 marzo 1907, in seguito alla presentazione per conversione di un certificato della rendita di L. 30, consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1907.

Ai termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al signor Meli Lupi Bonifazio fu Diofebo il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 7 settembre 1907.

Per il direttore generale
ZULIANI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (3a *pubblicazione*).

Il sig. Santilli Gesualdo fu Giacomo, ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 518 ordinale, stata rilasciata dalla succursale della Banca d'Italia di Aquila in data 5 luglio 1907, in seguito alla presentazione per conversione di un certificato della rendita di L. 300, consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1907,

A' termini dell'articolo 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al signor Santilli Gesualdo fu Giacomo il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 7 settembre 1907.

Per il direttore generale
ZULIANI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (3a *pubblicazione*).

Il signor Galvagno Maurizio fu Federico ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 15,500, statagli rilasciata dalla sede in Torino della Banca d'Italia, in data 16 luglio 1907, in seguito alla presentazione di sette cartelle della rendita complessiva di L. 350, cons. 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1907.

A' termini dell'articolo 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che,

trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati al signor Galvagno Maurizio fu Federico i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 7 settembre 1907.

Per il direttore generale
ZULIANI.

Avviso per smarrimento di ricevuta (3ª *pubblicazione*).

Il signor avv. Stoppani Guido di Andrea ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 191 statagli rilasciata dalla succursale della Banca d'Italia di Como in data 19 gennaio 1907, in seguito alla presentazione di tre certificati della rendita complessiva di L. 2120 consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1907.

Ai termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati al signor avv. Stoppani Guido di Andrea, i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 7 settembre 1907.

Per il direttore generale
ZULIANI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 9 settembre, in lire 100.00.

AVVERTENZA.

La media del cambio odierno essendo di L. 99.87 e quindi non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 9 settembre occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.

Il prezzo del cambio che applicheranno le dogane nella settimana dal giorno 9 al giorno 15 settembre 1907, per daziati non superiori a lire 100, pagabili in biglietti, è fissato in lire 100.00.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

7 settembre 1907.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*.	101.94 44	100.06 44	101.23 92
3 1/2 % *netto*.	100.80 31	99 05 31	100.14 69
3 % *lordo*....	69.45 —	68.25 —	68.39 97

CONCORSI

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Concorso alla cattedra di legislazione doganale nel R. Istituto di studi commerciali in Roma.

È aperto il concorso alla cattedra di legislazione doganale, vacante nel R. Istituto di studi commerciali in Roma, sezione superiore, col grado di straordinario e con lo stipendio annuo di L. 3000 da pagarsi sul bilancio dell'Istituto.

Al professore, che sarà nominato, potrà essere dato, su proposta del Consiglio accademico, l'incarico di un corso di statistica industriale e commerciale, senza speciale compenso.

Il concorso è per titoli.

Nel giudizio dei titoli, sarà tenuto conto delle esigenze degli insegnamenti in un Istituto di studi superiori commerciali.

La Commissione giudicatrice non farà dichiarazione di eleggibilità, ma proporrà con relazione motivata non più di tre candidati in ordine di merito e mai alla pari.

La domanda di ammissione al concorso di cui sopra, stesa su carta bollata da L. 1.20, dovrà essere spedita al Ministero di agricoltura, industria e commercio - Ispettorato generale dell' industria e del commercio - in plico raccomandato, con ricevuta di ritorno e dovrà pervenire al Ministero non più tardi del 10 ottobre 1907.

Non sarà tenuto conto delle domande e dei documenti che giungessero dopo il termine sopra indicato, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ferroviari di spedizione, nè delle domande che non fossero corredate dai seguenti documenti obbligatori:

1° atto di nascita, autenticato a termine di legge;

2° certificato medico di sana e robusta costituzione, autenticato dal sindaco;

3° certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco ed autenticato dal prefetto;

4° certificato d'immunità penale;

5° notizie documentate sugli studi compiuti e sulla carriera didattica percorsa.

I documenti, di cui ai nn. 2, 3 e 4 dovranno avere data non anteriore ad un mese da quella del presente avviso.

I funzionari di amministrazione governativa e gli insegnanti di scuole Regie o pareggiate dipendenti dai Ministeri dell'agricoltura, industria e commercio e della istruzione pubblica, sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3 e 4, ma dovranno sostituirli con un certificato del capo diretto dell'Amministrazione, comprovante la permanenza in servizio alla data del presente avviso.

I concorrenti potranno unire alla domanda le loro pubblicazioni (cinque copie) esclusi i lavori manoscritti, e tutti gli altri documenti che crederanno utili a dimostrare la loro attitudine al posto cui concorrono.

Dovranno pure unire alla domanda un elenco in carta libera in doppio esemplare di tutti i documenti, certificati e pubblicazioni presentati.

Nessuna comunicazione sarà fatta dal Ministero, oltre alla ricevuta postale, in ordine alle domande od ai documenti presentati da ciascun candidato.

La Commissione escluderà dal concorso chiunque non abbia strettamente osservato le norme contenute nel presente bando.

Roma, 1° settembre 1907.

Il ministro
COCCO-ORTU.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

R. Conservatorio di Santa Chiara

San Miniato

Concorso al posto d'insegnante di scienze naturali e matematiche nel R. Conservatorio di Santa Chiara, in San Miniato.

È aperto il concorso, per titoli, al posto d'insegnante di scienze naturali e matematiche nel corso complementare e normale in questo R. Conservatorio, con l'obbligo delle eventuali supplenze all'ufficio di istitutrice.

Lo stipendio annuo è di lire seicentocinquanta (L. 650) oltre il vitto, l'alloggio e gli altri utili della vita interna.

La nomina sarà fatta col grado di reggente: la reggenza durerà non meno di due anni, durante questo periodo la prescelta potrà essere licenziata per accertata insufficienza, per censurabile condotta ed anche per debole costituzione fisica.

Il concorso rimane aperto a tutto il giorno 30 settembre 1907.

Le concorrenti dovranno presentare:

1° la domanda in bollo da L. 0.60;

2° la fede di nascita;

3° il certificato medico di sana e robusta costituzione fisica e di subita vaccinazione;

4° il certificato di moralità rilasciato in data non anteriore a tre mesi;

5° il certificato penale rilasciato in data non anteriore a tre mesi;

6° il diploma definitivo di abilitazione all'insegnamento delle suddette materie nelle scuole secondarie del Regno;

7° attestati comprovanti i servizi prestati e tutti quegli altri documenti che meglio valgano a suffragare la domanda.

Le concorrenti che hanno già un ufficio di ruolo in un istituto governativo sono dispensate dal presentare i documenti di cui ai nn. 2, 3 e 4.

Le domande devono essere dirette all'Istituto e indirizzate al presidente della Commissione.

Le concorrenti indicheranno con esattezza nella domanda il loro domicilio.

San Miniato, 10 agosto 1907.

Il presidente della Commissione
ITALO CANTINI.

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

Abbiamo riferito giorni or sono dell'agitazione ungherese per rivendicare taluni diritti politici di quella nazione.

Oggi il *Pesti Naplo* di Budapest, occupandosi della notizia da Vienna, secondo la quale si vorrebbe cambiare la bandiera della marina da guerra, applicandovi lo stemma dell'Ungheria, dice che questo cambiamento sarebbe molto opportuno, e soggiunge che sarebbe ora di correggere anche la bandiera della marina mercantile, la quale non può essere la stessa per l'Austria e per l'Ungheria. Il giornale propone o di adottare una bandiera unica bensì, ma recante da una parte lo stemma dell'Austria e dall'altra quella dell'Ungheria, ovvero di applicare le due bandiere austriaca ed ungherese alla stessa asta. Nei circoli competenti però si assicura che finora non fu formulata alcuna proposta circa la regolarizzazione della questione delle bandiere per la marina da guerra e per quella mercantile.

* * *

L'intervista dei giorni scorsi a Marienbad fra Edoardo VII e il ministro russo Iswolsky ha dato materia di commenti e d'induzioni alla stampa europea, alla tedesca in particolare.

Il corrispondente da Marienbad della *Neue Freie Presse* ha intervistato l'ambasciatore inglese a Vienna, sig Edward Goschen, sul carattere dell'incontro tra il ministro russo degli esteri, Iswolsky e Re Edoardo VII. L'ambasciatore ha risposto:

« Nelle conferenze di ieri venne discussa principalmente la Convenzione anglo-russa che è già conclusa, ma non ancora ratificata; il suo contenuto non può quindi essere reso ancora di dominio pubblico. Per il momento si può dire soltanto che la Convenzione non contiene nulla di ostile per qualsiasi potenza e venne conclusa esclusivamente per eliminare i malintesi esistenti tra i due paesi rispetto alla Persia, al Tibet e all'Afganistan. La Convenzione viene ad essere quindi un nuovo elemento destinato a promuovere la pace tra le nazioni ».

Goschen ha dichiarato inoltre di non saper nulla circa un progettato incontro tra Re Edoardo e lo Czar e del quale è corsa voce in questi ultimi giorni: e ha soggiunto che Re Edoardo, in segno della sua soddisfazione per il trattato concluso, ha conferito ad Iswolsky la Gran croce dell'ordine di Vittoria, e al suo segretario, conte Pahlen, la commenda dello stesso ordine.

* * *

La situazione al Marocco non ha migliorato nè peggiorato in questi due giorni. L'armistizio domandato dallo sceicco El Haisi al generale Drude per parte di Mulay Hafid è spirato ieri e non pare che le parti belligeranti siano addivenute ad un accordo. Regna dunque il più assoluto mistero sulla intenzione delle tribù marocchine. Si crede che, finchè il nuovo Sultano non sarà uscito dal suo riserbo e non avrà fatto sapere se è contro i francesi o a favore di essi, le tribù agiranno secondo le loro intuizioni del momento.

Questa indecisione non paralizzerà certo l'azione della Francia, la quale, per accordi intervenuti tra le varie Cancellerie europee, andrà molto più oltre di quello che si fosse preveduto da prima. Tra pochi giorni essa, d'accordo con la Spagna, occuperà tutti i porti della costa, poichè si vede ora chiaramente che la situazione va diventando ogni giorno più grave. Lo sbarco di truppe avrà luogo prima a Rabat e a Mazagan, dove le condizioni sono peggiori, e poi a Saffi, Larrache e Tetuan.

Anche Tangeri sarà immediatamente occupata.

Strette così in un cerchio di ferro, non avendo più alcuna comunicazione col mare, le tribù marocchine combatteranno come in un campo chiuso, fra loro stesse, sotto la bandiera dei due Sultani, per imporre allo Impero l'uno dei due.

Si prevede che sarà una lotta crudelissima, dato che Mulay Hafid e Abd-el-Aziz dispongano di numerosi armati. Potrebbe anche darsi invece che questa lotta fosse brevissima per quella caratteristica, propria dei popoli semi-barbari, di schierarsi con colui verso il quale propende la vittoria finale.

Sarebbe prematuro fare pronostici; ma, se dobbiamo credere agli ultimi telegrammi, Mulay Hafid riceve continuamente rinforzi di truppe. Numerose tribù si schierano in suo favore; sceicchi e caids abbandonano Abd-el-Aziz per correre a lui, persuasi di stare dalla parte del vero discendente del profeta, dell'uomo chiamato a restaurare al Marocco la religione maomettana.

Abd-el-Aziz intanto fa correr voce che presto si muoverà da Fez per incontrare e punire il suo rivale. Ieri l'altro ha inviato lettere al governatore di Mogador esortando i suoi sudditi a rimanergli fedeli e a rispettare gli europei. Mulay Hafid ne ha inviate altre annunziando la sua proclamazione a Sultano, in seguito alla debolezza del regno di suo fratello, e facendo prevedere la guerra santa. Egli non si sente per ora abbastanza forte per lasciare Marrakesch, con gran disappunto de' suoi partigiani.

I giornali di Parigi di ieri pubblicavano il seguente comunicato:

« Il Governo ha ricevuto oggi da Casablanca due telegrammi, uno dell'ammiraglio Philibert ed uno del generale Drude.

« Questi annunzia che la delegazione dei notabili marocchini, che il caid El Haisi doveva condurre a Casablanca ieri, non giunse. Il generale Drude ha deciso perciò di prorogare di 24 ore, e cioè fino a stasera domenica, l'armistizio che aveva concesso su domanda di El Haisi.

« Le operazioni militari ricomincieranno domattina se i delegati marocchini non giungeranno stasera per sottomettersi.

« Il generale Drude ha profittato della sospensione delle ostilità per determinare esattamente i punti ove si trovano attualmente radunati i marocchini. Su queste località egli dirigerà la sua azione nel caso di ripresa delle ostilità ».

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

Elezione politica. — *Collegio di Barge.* — Risultato complessivo: il dott. Margaria ebbe voti 1849; il colonnello Bagnolo ne ebbe 1250.

Il Congresso magistrale nazionale. — Ieri mattina, alle 10, a Palermo, nel politeama Garibaldi, splendidamente addobbato con palme e festoni di verdura, è stato inaugurato il VII Congresso magistrale nazionale.

La platea, i palchi e le sale erano completamente gremiti di delegati al Congresso e di invitati. Erano presenti moltissime maestre. Un plotone di guardie municipali rendeva gli onori.

Assistevano pure la presidenza dell'Unione magistrale, il professore Menghini, rappresentante dell'on. ministro Rava, il consigliere delegato rappresentante il prefetto, l'assessore della pubblica istruzione, rappresentante il sindaco, circa trecento delegati della sezione magistrale e più di 1000 congressisti e congressiste.

Parlò primo il presidente del Comitato ordinatore, avv. Restivo, applauditissimo; indi l'assessore Bordoloni portò ai congressisti il saluto della città.

Il prof. Menghini portò il saluto del ministro, on. Rava; poscia il presidente dell'Unione magistrale, Caratti, pronunciò un lungo ed applaudito discorso, facendo la relazione dell'opera sua nel triennio, invitando alla concordia e portando il saluto a Palermo ospitale.

Su proposta del presidente dell'Unione, furono inviati telegrammi di saluto a S. E. il ministro Rava ed al deputato Credaro.

Congresso nazionale femminile. — Si annunzia per il prossimo marzo la convocazione in Roma di un Congresso nazionale femminile, la cui presidenza onoraria venne offerta a S. A. R. la principessa Laetitia.

Il Congresso sarà diviso in sei sezioni.

La prima studierà l'educazione e l'istruzione.

La seconda l'assistenza e previdenza, avendo per relatrice la marchesa De Viti De Marco.

La terza studia le condizioni sociali e giuridiche della donna, ed avrà a presidente la professoressa Labriola.

La quarta si occuperà della letteratura ed arte ed avrà alla testa un Comitato ordinatore di cui fanno parte fra le altre le signore donna Bice Tittoni, Ada Negri, Vittoria Aganoor Pompilj.

La quinta sezione tratterà delle questioni di igiene.

La sesta esaminerà i problemi dell'emigrazione ed avrà a presidente la contessa Danieli.

Ricordi patrii. — L'altrieri, a Napoli, venne commemorata la data dell'ingresso trionfale di Garibaldi in quella città avvenuta il 7 settembre 1860 — in mezzo ad un'onda festante di popolo — con lo scoprimento di una lapide apposta al palazzo, Angri, in piazza VII Settembre.

Vi intervennero deputati, senatori, il Consiglio comunale e provinciale, il rappresentante del prefetto, la Giunta provinciale, l'autorità giudiziaria, le scuole.

Pronunziarono discorsi il sindaco e il senatore Doria, proprietario del palazzo.

Mostra campionaria. — Nella decorsa settimana, con l'intervento di numerosi invitati, venne solennemente inaugurata in Mondovì una Mostra campionaria artistica, industriale e dell'alimentazione, che, malgrado la rapidità con cui fu preparata, è splendidamente riuscita.

L'Esposizione rimarrà aperta fino a tutto ottobre.

Notizie agrarie. — Il riepilogo delle notizie agrarie della terza decade di agosto reca:

« Le poche pioggie cadute non hanno migliorato le condizioni non buone dei foraggi. Il raccolto della melica e delle barbabietole procede bene. Le frutta e il granoturco sono abbondanti, specialmente nell'Italia superiore. Continua la raccolta delle mandorle e delle uve da tavola con buon prodotto; ed abbondano i pomidoro e le frutta.

« Procede bene la maturazione della canapa. Le risaie sono buone ed il raccolto dal sommacco è stato promettente ».

Beneficenza. — A Faenza è morto il prof. Padovani legando 200 mila lire per alcune opere pie laiche di quella città.

Anima filantropica, libera, il Padovani lasciò disposto di essere cremato.

Marina militare. — La R. nave *Curtatone* è partita da Samos il 6 corr. ed è giunta il 7 a Smirne. L'*Aretusa* è partita da Massaua per Odeida il 6.

Marina mercantile. — Il *Principe di Piemonte*, del Lloyd Sabaudo, è giunto a Napoli da New York proseguendo per Genova. — Da Montevideo è partito per Genova il *Sardegna*, della N. G. I. — L'*Indiana*, del Lloyd italiano, ha proseguito da Las Palmas per Genova. — Da Rio Janeiro ha proseguito il 6 corr. per Genova il *Toscana*, della Società Italia. — Da Pernambuco è partito per Genova l'*Argentina*, della Veloce.

ESTERO.

Sully Prudhomme. — Il 7 corr., nella sua villa di Chatenay, moriva Sully Prudhomme, il poeta ch'era illustrazione vivente della Francia.

Era nato a Parigi nel marzo del 1839. Il primo volume dei suoi versi, *Stances et poèmes*, pubblicato nel 1865, gli assicurò fama forte e reale, mentre alta e riverita, non solo nella sua Francia, ma in tutto il mondo civile, si levava la musa di Victor Hugo. Con altri successivi lavori poetici, pubblicati nel 1866 e 1869, egli ebbe nuovi meritati successi. La sua traduzione del primo libro di Lucrezio: *Della natura delle cose* ne riaffermò i concetti filosofici a cui le armoniose sue composizioni poetiche si inspiravano.

Gli avvenimenti del 1870 gli dettarono splendidi versi: *Impressions de guerre* (1870).

Dopo *Les Destins* (1872) egli ritornò alla poesia più intima, più vissuta nelle *Vaines tendresses* (1875).

Armando Sully Prudhomme era membro dell'Accademia di Francia fin dal 1881. Era anche un prosatore distinto.

Aveva ottenuto alcuni anni or sono uno dei premi « Nobel » ed aveva egli stesso istituito un premio per i migliori lavori letterari.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

LONDRA, 7. — I giornali hanno da Casablanca:

Le tribù hanno chiesto la sospensione delle ostilità a fine di negoziare la conclusione della pace. Il generale Drude ha loro dato tempo fino al 10 settembre per recarsi a conferire con lui.

Si crede però che l'intenzione delle tribù nel fare questo passo sia di guadagnare tempo.

BERLINO, 7. — La nota pubblicata dal *Temps*, relativa alla risposta della Germania al memoriale francese sulla organizzazione del corpo di polizia franco-spagnuola al Marocco, quale è stata riprodotta dai giornali tedeschi, è prematura ed inesatta.

La risposta scritta dalla Germania non sarà consegnata che prossimamente.

KLAGENFURTH, 7. — Essendo terminate le manovre, l'Imperatore Francesco Giuseppe è partito nel pomeriggio, fra entusiastiche ovazioni della popolazione.

L'AJA, 7. — La Conferenza internazionale della pace ha tenuto stamane la quinta seduta plenaria, sotto la presidenza di Nelidoff.

Dopo l'approvazione del processo verbale dell'ultima seduta, Nelidoff ha letto i telegrammi scambiati fra la Regina Guglielmina e la Conferenza, in occasione della festa della Regina.

Nelidoff ha ringraziato la Regina ed il Governo dell'ospitalità data alla Conferenza e specialmente per avere consentito ad aprire gli Stati generali il 17 corrente in una sala diversa da quella occupata dalla Conferenza.

Nelidoff ha letto una lettera di Edoardo Fry (Inghilterra), che dichiara che il Governo britannico accetta il principio dell'indennità per la violazione del regolamento concernente le leggi ed i costumi di guerra sul mare, quale fu esposto nella proposta della delegazione tedesca e che, conseguentemente, ritirerebbe la riserva che aveva formulato durante l'ultima seduta plenaria della Conferenza.

Nelidoff ha letto una lettera di Sturdza (Rumania), che propone la fondazione all'Aja di un'accademia per l'insegnamento del diritto internazionale.

COSTANTINOPOLI, 7. — Due nuovi casi sospetti di peste bubbonica sono stati segnalati a Metelino.

Nessun battello vi approda.

VIENNA, 7. — Il *Correspondenz Bureau* ha da Costantinopoli: A proposito della notizia che la Porta si occuperebbe assiduamente della riorganizzazione della giustizia in Macedonia, i circoli diplomatici interessati non ne hanno nessuna conferma. L'attività spiegata dalla Commissione inviata in Macedonia non lascia sperare, come nello scorso gennaio, una seria riforma.

Dalla notizia da Uskub secondo la quale l'esarcato bulgaro licenziò dodici istitutori sospettati di avere relazioni coi Comitati rivoluzionari, si arguisce che l'esarcato voglia contribuire alla pacificazione della Macedonia.

L'AJA, 7. — *Seduta plenaria della Conferenza.* — Quindi Regnault è salito alla tribuna applauditissimo ed ha letto il rapporto sul progetto di regolamento circa l'apertura delle ostilità, che è stato approvato senza opposizione.

Borel (Svizzera) ha indi letto il rapporto sul progetto relativo ai diritti ed ai doveri degli Stati neutri nelle guerre terrestri. Undici articoli di questo rapporto sono stati approvati senza opposizioni.

Il delegato elvetico si accingeva poi a leggere il progetto per un nuovo capitolato relativo ai neutri che si trovano nei territori degli Stati belligeranti, che dovrebbe aggiungersi al regolamento sulle guerre terrestri, quando il delegato tedesco Marshall si è alzato ed ha dichiarato che la Germania non poteva accettare parte di questo capitolato, gli articoli del quale si trovano in contraddizione fra loro e sui quali numerose potenze fanno riserve.

Marshall ha chiesto che questo nuovo capitolo sia rinviato alla Commissione per un ulteriore esame. Questa proposta è approvata all'unanimità, meno due voti, quelli dei delegati del Brasile e di Cuba, ed una astensione.

La seduta è indi tolta.

SEMMERING, 7. — Il presidente del Consiglio serbo, Pasic, è giunto nel pomeriggio e si è recato alla villa Aehrenthal.

Il barone di Aehrenthal e Pasic hanno avuto una conferenza sui negoziati relativi al trattato di commercio fra l'Austria-Ungheria e la Serbia.

I due ministri hanno conferito anche su questioni politiche. Pasic ha assicurato che la politica della Serbia negli affari balcanici è conforme alla politica delle Potenze. Il Governo serbo contribuirà per quanto gli sarà possibile al successo dell'azione di riforma delle Potenze in Macedonia ed alla pacificazione nei Balcani.

Stasera il ministro Pasic è ripartito per Vienna.

CASABLANCA, 7. — Nel combattimento del 3 corr. gli assalitori subirono perdite gravi, perchè dichiararono essi stessi di non poter calcolare.

A Nizab gli arabi rinvennero una granata della marina non scoppiata e vollero aprirla. Dopo aver tentato con tutti i mezzi senza riuscirvi, colpirono la granata con sassate e con martellate finchè un colpo più violento degli altri la fece scoppiare uccidendo sessanta arabi e ferendone un gran numero. È il terzo accidente di tal genere che accade.

TANGERI, 7. — Si ha da Mazagan: El Margazi, ex pascià di Marrakesc all'epoca dell'assassinio del dottor Mauchamp, di cui fu responsabile è morto il 31 agosto.

HONG-KONG, 7. — Si ha da Canton che è scoppiata una sollevazione nel distretto di Sin-Ges-Sin. A Yuen-Tchou un magistrato e la sua famiglia sono stati massacrati e la sua residenza ufficiale distrutta.

Da Canton si invia sui luoghi una brigata di quattro reggimenti.

PIETROBURGO, 7. — Oggi è stata varata la nuova corazzata russa *Imperatore Paolo I.*

Il suo spostamento è di 17,600 tonnellate e quando il suo armamento sarà completo, la nuova corazzata sarà costata 17 milioni di rubli.

VICTORIA, 8. — Secondo notizie qui giunte si conferma la perdita della nave *Bedford*, partita in esplorazione verso il Polo Nord.

Non si hanno notizie del capitano Mikklesem, che in compagnia del geologo Lesingwenn e di un altro membro della spedizione, che si crede essere un dottore, sarebbero partiti in una slitta verso il nord-ovest nel febbraio scorso alla ricerca di una località per stabilirvisi.

Una sola di queste persone sarebbe tornata al campo e si teme che le altre siano perite.

TANGERI, 8. — L'agente consolare interinale francese a Larache, qui giunto, dichiara che tutto è calmo colà.

PARIGI, 8. — Il presidente del Consiglio, Clémenceau, si è oggi recato a caccia ed è tornato stasera alle 8 al Ministero dell'interno.

Interrogato dai giornalisti, Clémenceau ha comunicato le informazioni contenute nei telegrammi inviati oggi al Governo dal generale Drude e dall'ammiraglio Philibert. Ha aggiunto che le trattative intavolate circa la consegna delle armi e munizioni deposte nella dogana di Mazagan continuavano soddisfacenti, ma la consegna non era ancora effettuata.

Avendo un giornalista domandato a Clémenceau se fosse esatto che la Francia abbia deciso, d'accordo con la Spagna, di operare uno sbarco nei diversi porti del Marocco, per installarvi forze di polizia, Clémenceau ha risposto: Questa questione per ora non si presenta. Pel momento non dobbiamo occuparci che di ristabilire l'ordine a Casablanca. Soltanto quando questo affare sarà comple-

tamente terminato, considereremo in quali condizioni possa e debba farsi l'istallazione della polizia al Marocco secondo le prescrizioni della Conferenza di Algeciras.

WINDAU, 8. — Il fiume Windau è in forte piena e trasporta verso il mare un mezzo milione di rubli di legname da costruzione, che era stato preparato per fargli discendere lentamente il fiume, come si pratica abitualmente.

Si cerca di fermare il legname, gettando delle gomene attraverso la corrente che è estremamente forte.

LONDRA, 8. — Si ha, da Casablanca: Non è giunto finora alcun delegato delle tribù per trattare la pace.

È arrivata un aereostato militare.

CASABLANCA, 8. — L'armistizio termina oggi. Finora Ma Aissi non è giunto. Se non arriva prima di sera, si provede un'azione energica per domani.

Si annuncia da fonte indigena che la tribù degli Ouled Avid è accampata con un rilevante numero di uomini nel bassopiano di Taddert, attendendo l'arrivo di Mulay Afid per attaccare i francesi.

Le tribù sperano in un prossimo arrivo di Mac Leau, attualmente nei dintorni di Zemmour e del Caid Recher, uno dei fomentatori della rivolta di Casablanca.

La compagnia degli aereostieri e partita pel campo col pallone frenato giunto col trasporto *Mytho*, con materiale e munizioni.

Tutto è calmo a Larache.

COHAIULA (Messico), 8. — In seguito ad un'esplosione di gas *grisou*, è scoppiato un incendio nelle miniere Esperanza. Vi sono ventisette morti e numerosi feriti.

LONDRA, 9. — Telegrafano da Tangeri alla *Tribune*, in data di ieri:

Gli ufficiali della polizia spagnuola sono giunti.

Mohamed el Tasi ha lasciato Fez per tornare a Tangeri dove negozierà un prestito di un milione con la Banca di Stato.

La metà di questa somma sarà messa immediatamente a disposizione di Abd el Aziz e l'altra metà gli sarà versata a Rabat.

TANGERI, 9. — I partigiani del Sultano Abd el Aziz sono disgustati di vederlo soggiornare apaticamente a Fez.

Tutto è calmo e gli affari procedono regolarmente. L'attitudine degli indigeni è sempre corretta.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

dell'8 settembre 1907

Il barometro è ridotto allo zero	0°
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	763 58.
Umidità relativa a mezzodì	20.
Vento a mezzodì	N.
Stato del cielo a mezzodì	sereno.
Termometro centigrado	massimo 28.8. minimo 18.9.
Pioggia in 24 ore	—

8 settembre 1907.

In Europa: pressione massima di 772 sull'Irlanda, minima di 764 sul mare Egeo.

In Italia nelle 24 ore: barometro generalmente aumentato intorno a 1 mm.; temperatura generalmente aumentata intorno a 2°; qualche nebbia sull'alta Italia.

Barometro: massimo di 770 al nord, minimo di 766 al sud.

Probabilità: cielo quasi generalmente sereno; venti deboli o moderati vari.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 8 settembre 1907.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente Massima nelle 24 ore	Minima
Porto Maurizio	sereno	calmo	26 2	19 1
Genova	sereno	calmo	27 3	22 2
Spezia	sereno	calmo	28 5	19 4
Cuneo	coperto	—	25 9	17 4
Torino	1/4 coperto	—	23 7	18 6
Alessandria	1/2 coperto	—	29 0	15 7
Novara	sereno	—	28 0	16 8
Domodossola	sereno	—	27 0	12 8
Pavia	sereno	—	28 0	14 3
Milano	1/2 coperto	—	29 2	14 8
Como	—	—	—	—
Sondrio	sereno	—	26 2	16 0
Bergamo	coperto	—	25 0	19 5
Brescia	—	—	—	—
Cremona	1/2 coperto	—	27 5	16 6
Mantova	sereno	—	26 5	14 1
Verona	sereno	—	27 2	16 0
Belluno	1/4 coperto	—	26 4	15 1
Udine	1/4 coperto	—	25 2	16 4
Treviso	nebbioso	—	27 2	17 7
Venezia	nebbioso	calmo	24 7	18 6
Padova	sereno	—	26 1	17 0
Rovigo	1/4 coperto	—	27 2	17 8
Piacenza	1/4 coperto	—	26 1	17 1
Parma	sereno	—	27 0	17 5
Reggio Emilia	sereno	—	26 0	15 4
Modena	sereno	—	26 6	16 9
Ferrara	sereno	—	26 8	18 0
Bologna	sereno	—	26 2	18 8
Ravenna	coperto	—	24 7	15 7
Forlì	sereno	—	26 2	13 6
Pesaro	sereno	calmo	25 0	15 0
Ancona	1/4 coperto	legg. mosso	27 8	18 0
Urbino	sereno	—	23 9	17 2
Macerata	sereno	—	24 7	17 6
Ascoli Piceno	sereno	—	27 0	16 0
Perugia	sereno	—	25 8	17 2
Camerino	sereno	—	22 0	15 0
Lucca	sereno	—	28 7	17 0
Pisa	sereno	—	30 8	15 0
Livorno	sereno	calmo	29 4	18 0
Firenze	sereno	—	30 6	15 6
Arezzo	sereno	—	28 6	17 0
Siena	sereno	—	28 1	17 9
Grosseto	sereno	—	26 4	15 0
Roma	sereno	—	29 3	18 9
Teramo	sereno	—	25 0	15 8
Chieti	sereno	—	23 4	17 0
Aquila	sereno	—	25 1	11 6
Agnone	sereno	—	21 9	12 1
Foggia	sereno	—	26 0	20 0
Bari	sereno	legg. mosso	24 0	20 0
Lecce	sereno	—	23 8	19 6
Caserta	sereno	—	29 0	20 2
Napoli	sereno	legg. mosso	28 1	19 5
Benevento	sereno	—	27 2	12 0
Avellino	1/2 coperto	—	24 2	15 5
Caggiano	sereno	—	21 2	13 5
Potenza	sereno	—	20 4	12 3
Cosenza	sereno	—	27 0	13 8
Tiriolo	sereno	—	23 4	14 3
Reggio Calabria	sereno	calmo	27 2	20 0
Trapani	sereno	calmo	26 0	21 3
Palermo	sereno	calmo	29 2	17 4
Porto Empedocle	sereno	calmo	28 0	22 0
Caltanissetta	sereno	—	28 0	22 0
Messina	sereno	calmo	28 2	20 3
Catania	sereno	mosso	29 0	19 9
Siracusa	1/4 coperto	legg. mosso	28 5	20 5
Cagliari	sereno	legg. mosso	28 4	17 0
Sassari	sereno	—	29 0	18 2

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *gerente responsabile*